

Previdenza (assicurazioni sociali) - obbligo e diritto alle assicurazioni - elementi del rapporto di assicurazione sociale - contenuto - prestazioni (all'assicurato) - Indebito previdenziale - Presupposti - Dolo del pensionato - Nozione - Scelte adottate in via amministrativa dall'INPS - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il dolo dell'assicurato per il solo fatto che l'INPS, nel contestargli l'indebito, aveva operato la decurtazione di un quarto, in applicazione della sanatoria prevista dall'art. 38, comma 8, della l. n. 448 del 2001).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22081 del 02/08/2021 (Rv. 662087 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033

Corte

Cassazione

22081

2021